

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 07/04/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38068-il-diritto-penitenziario-ticinese-di-fronte-alle-sfide-della-nuova-europa>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Il diritto penitenziario ticinese di fronte alle sfide della nuova Europa

IL DIRITTO PENITENZIARIO TICINESE DI FRONTE ALLE SFIDE DELLA NUOVA EUROPA

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Disposizioni generali

In conformità alla ratio costituzionale federale ex Art. 3 BV¹, il Consiglio di Stato gestisce l'esecuzione delle pene e delle misure², fatte salve talune specifiche competenze riservate all'Autorità Giudiziaria di rango federale oppure di rango internazionalistico, come dimostrano Norme quali l' Art. 260 ter StGB o l' Art. 305 ter StGB. Ancora una volta, la Legge sull' esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20/04/2010 ribadisce che soltanto l' Autorità di Governo locale può essere appieno in grado di sanzionare condotte anti-normative tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio. Viceversa, un vago generalismo non di matrice federalista recherebbe ad un Diritto Penitenziario astrattamente ed inutilmente sganciato dal territorio ed avulso dalle peculiarità e dagli usi della singola popolazione cantonale.

L' Art. 2 della Legge cantonale ticinese sull' esecuzione delle pene e delle misure³ tiene in conto non soltanto l' espiazione intra-muraria, ma anche le alternative carcerarie, quali la pena pecuniaria, le pene sostitutive ed il lavoro di pubblica utilità. Negli Anni Duemila, dopo la felice esperienza dei Paesi scandinavi, si è finalmente compreso che gli stabilimenti carcerari chiusi non costituiscono più l' unica soluzione pedagogica possibile. Infatti, esiste oggi una nutrita schiera di sanzioni alternative di tipo extra- / semi- murario, soprattutto nel campo del Diritto Penale Minorile, in cui è stata riscoperta e rivalutata la ratio dello sharp-shock-system. Anzi, nel corso degli ultimi tre decenni, è stata acclarata con sempre maggiore certezza la natura criminogena delle detenzioni intra-muraria di lunga durata e priva di possibilità esplicative esterne al circuito penitenziario.

¹ Art. 3 BV

Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione

² Art. 1 Legge cantonale ticinese sull' esecuzione delle pene e delle misure

Principio

Il Consiglio di Stato esercita le competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure che non sono attribuite per legge ad altre autorità

³ Art. 2 Legge cantonale ticinese sull' esecuzione delle pene e delle misure

Norme di applicazione

Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione, in particolare per:

a) l' esecuzione di pene pecuniarie e multe

b) la commutazione di pene pecuniarie e di multe in pene detentive sostitutive

c) la procedura inerente alla preparazione, esecuzione e conclusione del lavoro di utilità pubblica, delle pene privative della libertà e delle misure, così come dell' esecuzione anticipata di una pena o di una misura

d) l' esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali con particolare riferimento ai diritti e ai doveri delle persone condannate e di quelle in carcerazione preventiva o di sicurezza

e) l' esecuzione dell' assistenza riabilitativa e delle norme di condotta

f) le disposizioni di base per la collaborazione con privati ai sensi dell' articolo 379 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

g) la partecipazione del condannato alla partecipazione delle spese di esecuzione ai sensi dell' articolo 380 CP

L' Art. 2a della LC 20/04/2010⁴, in vigore dallo 01/01/2011, prevede che il Consiglio di Vigilanza sia composto dal Presidente del Tribunale Penale Cantonale, dal Presidente della Corte d' Appello, dal Procuratore Generale, dal Presidente dell' Ufficio del Giudice per i provvedimenti coercitivi e da un membro della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione. Durante le quattro Sedute plenarie annuali, il Consiglio di Vigilanza esercita una sorveglianza generale sui Penitenziari e sulle condizioni di vita interne agli Istituti di Pena. A prescindere dalla composizione e dalla struttura generale, il Consiglio di Vigilanza ex Art. 2a LC 20/04/2010 è un' Istituzione ormai superata e portatrice della consueta retorica sterile e parolaia. Infatti, dopo la Revisione generale del 2011, il Giudice per l' esecuzione della Pena (detto all' italiana: il Magistrato di Sorveglianza) costituisce già uno strumento più che efficace e completo per la tutela della dignità del recluso. Il Consiglio di Vigilanza ormai altro non è che una stanchevole manifestazione della burocrazia statale. Nulla di innovativo v' è da attendersi, né, tantomeno, un rafforzamento concreto delle garanzie giuridico-pedagogiche dei ristretti.

In tema di Privacy, l' Art. 6 LC 20/04/2010⁵ garantisce l' accesso ai dati personali del detenuto in sede di esecuzione penitenziaria e non per fini estranei al trattamento carcerario. Tuttavia, la lett. a) comma 1 Art. 7 LC 20/04/2010⁶ consente l' accesso agli atti pure alle vittime del reato commesso dal condannato, il che permette alla Parte Lesa di vigilare sui progressi o, viceversa, sui regressi rieducativi del reo in modo tale da rendere possibile quella giustizia riparativa teorizzata nella Criminologia vittimologica della seconda metà del Novecento.

2. Esecuzione delle Sentenze di condanna passate in giudicato

Come normale e prevedibile, le Sentenze, i Decreti e le Ordinanze delle Autorità di Giudizio Penale sono esecutivi in tutto il Cantone (comma 1 Art. 9 LC 20/04/2010). Altrettanto scontata è pure la piena potestà d' imperio dei Magistrati, dei Cancellieri, degli Ufficiali Giudiziari nonché della Polizia Giudiziaria (comma 2 Art. 9 LC 20/04/2010⁷) In terzo luogo, il comma 4 Art. 9 LC

⁴ Art. 2a Legge cantonale ticinese sull' esecuzione delle pene e delle misure
Consiglio di Vigilanza

Il Consiglio di Vigilanza è composto dal direttore del Dipartimento delle istituzioni, che ne è il presidente, del presidente del Tribunale penale cantonale, del Presidente della Corte di Appello e di revisione penale, del procuratore generale, del presidente dell' Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi e di un membro, da essa designato, della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione

In caso di assenza, i magistrati ed il membro della Commissione di cui al capoverso 1 hanno facoltà di designare un sostituto in rappresentanza del loro organismo.

Il Consiglio di Vigilanza siede di regola quattro volte all' anno ed esercita la sorveglianza generale sulle strutture carcerarie e sull' organizzazione interna degli stabilimenti

Alle sedute del Consiglio di Vigilanza partecipano con voto consultivo il direttore della Divisione della giustizia, il direttore delle Strutture carcerarie e il responsabile dell' Ufficio di assistenza riabilitativa

⁵ Art. 6 Legge cantonale ticinese sull' esecuzione delle pene e delle misure
Accesso ai dati personali

Una volta cresciuta in giudicato la condanna, le autorità inquirenti ed i tribunali mettono a disposizione dell' autorità d' esecuzione della pena designata dal Consiglio di Stato, su esplicita istanza, tutti gli atti relativi alla persona interessata.

Il personale direttamente incaricato dell' esecuzione di una pena o di una misura ha diritto di prendere visione degli atti

⁶ lett. a) comma 1 Art. 7 Legge cantonale sull' esecuzione delle pene e delle misure
[Hanno accesso agli atti relativi al condannato]

a) le vittime dei reati commessi dal condannato, se i reati stessi hanno leso l' integrità fisica, sessuale o psichica della vittima; esse devono essere rese edotte del diritto a ottenere tali informazioni

⁷ Comma 2 Art. 9 Legge cantonale sull' esecuzione delle pene e delle misure

La loro esecuzione compete, salvo disposizioni diverse, ai magistrati, ai funzionari dell' ordine giudiziario e agli agenti di polizia quando ne siano richiesti

20/04/2010⁸ distingue, anche sotto il profilo dell' edilizia penitenziaria, tra le misure terapeutiche, l' internamento ed il regime trattamentale ordinario. Infine, il Consiglio di Stato rimane sempre e comunque l' Autorità suprema in tema di Diritto Penitenziario.

Dal 2011, è stato istituito il Giudice per l' esecuzione della pena (detto all' italiana: Magistrato di Sorveglianza). Finalmente, con l' abrogazione della Commissione delle Petizioni e dei Ricorsi, il detenuto gode di una tutela pienamente giurisdizionale anziché solo giustiziale. Si tratta di un notevole traguardo di Civiltà giuridica per il Canton Ticino, il quale ha deciso, dopo ben quattro decenni di ritardo, di conformarsi anch' esso a quella che fu, in Italia, la Riforma Margara del 1975. L' Art. 10 LC 20/04/2010 enunzia, in un lungo elenco catalogico , le seguenti prerogative del Giudice per l' applicazione della pena:

1. sospendere, commutare o trasformare le pene pecuniarie e le condanne a lavori di pubblica utilità
2. convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria od in una pena detentiva
3. prolungare o sopprimere le misure terapeutiche stazionarie
4. prolungare o modificare un trattamento ambulatoriale o la messa alla prova
5. ripristinare l' internamento
6. prolungare un trattamento ambulatoriale
7. sopprimere una misura terapeutica o un internamento
8. decidere su semi-prigionia, esecuzione a giorni separati, congedi e lavoro esterno
9. interrompere l' esecuzione di pene e misure di sicurezza
10. decidere sulla liberazione condizionale
11. emanare nei confronti del condannato l' ordine di esecuzione o l' ordine di arresto

Nel Rito di Sorveglianza, in Canton Ticino, è fatto salvo il pieno diritto di accesso agli atti da parte del condannato (comma 1 cpv. 1 Art. 11 LC 20/04/2010⁹).

Contro le decisioni del Giudice per l' applicazione della pena, il Pubblico Ministero ed il condannato possono presentare Ricorso alla Corte d' Appello o alla Corte dei Reclami Penali (Art. 12 LC 20/04/2010).

Purtroppo, nel Diritto Penale cantonale ticinese, non esiste una Norma simile all' Art. 203 Codice Penale italiano¹⁰, tuttavia il nuovo Art. 13 LC 20/04/2010 prevede l' istituzione di una <<Commissione per l' esame dei condannati pericolosi>>, composta da un Giudice del Tribunale Penale Cantonale, da un Procuratore Pubblico, da un rappresentante del Dipartimento delle Istituzioni, da uno Psichiatra e da un Avvocato iscritto nel Registro cantonale.

3. Il Regolamento 06/03/2007. Organi competenti in tema di esecuzione penitenziaria

In Canton Ticino, ex Art. 3 Reg. 06/03/2007 (novellato nel 2011), le cinque Autorità preposte a dare esecuzione al trattamento penitenziario sono:

1. il Dipartimento delle Istituzioni (Dipartimento)

⁸ comma 4 Art. 9 Legge cantonale sull' esecuzione delle pene e delle misure

Le pene privative di libertà, le misure terapeutiche e l' internamento sono eseguiti in stabilimenti e in sezioni di stabilimenti previsti a tale scopo, conformemente alle disposizioni del diritto federale, dello specifico accordo inter-cantonale sull' esecuzione delle pene e delle misure degli adulti e delle disposizioni relative al Penitenziario cantonale

⁹ comma 1 cpv. 1 Art. 11 Legge cantonale sull' esecuzione delle pene e delle misure

Nei procedimenti di fronte al Giudice per l' applicazione della pena il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti

¹⁰ Art. 203 Codice Penale italiano

Pericolosità sociale

Agli effetti della Legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell' Articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell' Articolo 133

2. la Divisione della Giustizia (Divisione)
3. il Giudice per l' applicazione della pena (GIAP)
4. la Direzione delle strutture carcerarie (Direzione)
5. l' Ufficio dell' assistenza riabilitativa (Patronato).

Molto importanti sono i << contratti di prestazione >> (comma 2 Art. 3 Reg. 06/03/2007). Con tali pattuizioni semi-privatistiche, il **Dipartimento** gestisce corsi, lavori esterni e tirocinii in collaborazione con soggetti tanto pubblici quanto privati. In secondo luogo, il Dipartimento approva e/o modifica i regolamenti interni dei Penitenziari. Inoltre, esso stabilisce perché, come e quando un' Autorità di esecuzione abbia accesso ai dati personali riguardanti ciascun recluso (Art. 4 Reg. 06/03/2007¹¹).

Anche la **Divisione** occupa un ruolo assai primario dopo la Riforma del 2011. Essa è chiamata a sorvegliare il corretto funzionamento dei Penitenziari e, inoltre, vigila sull' assistenza sociale ai reclusi, sulla collaborazione con gli altri Cantoni e, infine, coordina la gestione di una banca dati centrale concernente l' esecuzione delle pene e delle misure.

L' Art. 6 Reg. 06/03/2007, novellato dal R 21/12/2010 e in vigore dal 2011, asserisce che il **GIAP** è competente ad adottare le decisioni nei casi stabiliti dalla Legge. Il GIAP collabora anche, per l' esecuzione delle pene e delle misure, con gli altri Cantoni e con il Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti. Senza dubbio, l' Art. 6 Reg. 06/03/2007 meritava un enunciato maggiormente ampio e completo.

Per il vero, la Riforma del 2011 è stata troppo sintetica pure nella nuova redazione dell' Art. 7 Reg. 06/03/2007¹², che si limita ad affidare alla **Direzione delle strutture carcerarie** vaghe e generiche potestà con afferenza al trattamento penitenziario ante nonché post judicatum.

Infine, l' Art. 8 Reg. 06/03/2007 (in vigore dallo 01/01/2015) prevede che il **Servizio di Patronato** << ha come scopo la prevenzione della recidiva e l' integrazione sociale delle persone che gli sono affidate >>. In secondo luogo, il Patronato deve sorvegliare i progressi o, viceversa, i regressi pedagogici dei propri assistiti sottoposti a regime espiativo (comma 3 Art. 8 Reg. 06/03/2007). Ogni ristretto è affidato ad un Patrono Penale che valuta le specifiche esigenze del reo (comma 7 Art. 8 Reg. 06/03/2007)¹³.

4. Il Regolamento 06/03/2007. Norme generali e comuni sulla detenzione in Canton Ticino.

Ex Art. 29 Reg. 06/03/2007, come intuitivo e prevedibile, << le persone condannate devono

¹¹ Art. 4 Reg. 06/03/2007

Dipartimento

Il Dipartimento è competente per

- a) richiedere alla Confederazione le autorizzazioni in virtù del Codice Penale e della relativa ordinanza di applicazione
- b) approvare i regolamenti degli stabilimenti e degli enti incaricati dell' esecuzione delle sanzioni
- c) designare gli stabilimenti pubblici e privati destinati all' esecuzione delle pene e delle misure privative della libertà
- d) definisce il diritto di accesso alla banca dati concernente l' esecuzione delle pene e delle misure da parte della Direzione delle strutture carcerarie, dell' Ufficio di Patronato e di altre Autorità interessate

¹² Art. 7 Reg. 06/03/2007

Direzione delle strutture carcerarie

La Direzione delle strutture carcerarie è subordinata alla Divisione e fa eseguire la detenzione preventiva e le pene privative della libertà, come pure le misure che debbono essere contate nel Penitenziario cantonale.

Essa esercita inoltre le competenze che le sono attribuite dal presente regolamento e dal Regolamento delle strutture carcerarie del Canton Ticino

¹³ comma 7 Art. 8 Reg. 06/03/2007

L' Ufficio di assistenza riabilitativa designa un operatore sociale di riferimento per ogni persona che gli è affidata; l' operatore sociale esegue, nell' interesse della persona affidatagli, i compiti che gli sono assegnati dal responsabile. L' Ufficio della assistenza riabilitativa amministra, con l' accordo dell' interessato, eventuali redditi da attività lucrativa, da assicurazioni sociali, da prestazioni assistenziali e la retribuzione ai sensi dell' Art. 83 CP

rispettare le regole dell' esecuzione e gli ordinamenti degli stabilimenti di esecuzione >>. Parimenti, << nessuna persona può essere incarcerata senza un titolo di detenzione valido >> (comma 1 Art. 30 Reg. 06/03/2007). All' ingresso in Penitenziario il neo-recluso viene sottoposto a rilievi dattiloscopici (comma 4 Art. 30 Reg. 06/03/2007). L' abbigliamento all' ingresso, se <<pulito e decente >> non viene tolto (comma 5 Art. 30 Reg. 06/03/2007). Inoltre, durante i primi giorni della detenzione, la cella è di solito singola (comma 6 Art. 30 Reg. 06/03/2007), tranne per gli epilettici. Da subito, il nuovo ristretto è informato circa i propri diritti ed i propri doveri e, soprattutto, egli riceve una copia del Regolamento del Penitenziario in una lingua da lui conosciuta (comma 1 Art. 31 Reg. 06/03/2007). Entro sette giorni dall' incarcerazione si svolge un colloquio con il proprio Patrono Penale << allo scopo di conoscere la personalità del nuovo arrivato, le sue attitudini, problematiche e bisogni >> (comma 2 Art. 31 Reg. 06/03/2007). Naturalmente, la famiglia dell' incarcerato è avvisata nel più breve tempo possibile (Art. 32 Reg. 06/03/2007¹⁴)

Così come previsto dai commi 3 e 4 Art. 75 StGB¹⁵, il detenuto sottoscrive un piano personalizzato di rieducazione e si impegna a rispettarlo, con l' aiuto degli Educatori, i quali, ex comma 2 Art. 34 Reg. 06/03/2007, debbono tenere in conto:

1. la situazione della persona detenuta
2. i suoi precedenti
3. il suo stato di salute
4. il rapporto su eventuali collocamenti in altre prigioni o stabilimenti
5. il suo luogo di inserimento sociale alla liberazione
6. l' eventuale piano d' esecuzione della sanzione penale già in corso in un altro stabilimento

Gli Artt. 36, 37 e 38 Reg. 06/03/2007 distinguono tre tipi di assistenza: quella definita <<generica >>, quella << sanitaria >> e quella << religiosa >>. In linea di principio, ogni membro del Personale dello stabilimento, specialista o meno, è tenuto a fornire al reo << assistenza morale e materiale conformemente alle finalità del trattamento >> (Art. 36 Reg. 06/03/2007). Entro siffatta ottica democratico-sociale, viene garantita pure l' assistenza medica e quella spirituale (Art. 37 comma 2 Reg. 06/03/2007¹⁶ ed Art. 38 Reg. 06/03/2007¹⁷).

Come logico, sono intangibili ed inviolabili i contatti con i Magistrati e con il Direttore del Penitenziario. Tuttavia, sono egualmente e fermamente assicurati gli incontri con le Ambasciate, i Consolati ed ogni Organizzazione non governativa preposta alla tutela della dignità corporale e mentale dei carcerati (Art. 39 Reg. 06/03/2007).

Il comma 3 Art. 47 Reg. 06/03/2007 qualifica come << infrazioni disciplinari >>

1. l' evasione o la tentata evasione
2. il rifiuto di lavorare

¹⁴ Art. 32 Reg. 06/03/2007

Informazione alla famiglia

La persona incarcerata ha il diritto di far avvertire la famiglia, rispettivamente il rappresentante legale (genitore, tutore o curatore) dell' avvenuta incarcerazione, previa autorizzazione dell' Autorità competente nel caso di detenzione preventiva.

Successivamente, il flusso di informazioni con la famiglia viene garantito dalla direzione o dal personale designato dalla struttura. E' riservata l' autorizzazione dell' Autorità competente

¹⁵ commi 3 e 4 Art. 75 StGB

Il regolamento del Penitenziario prevede l' allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e di perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà

Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione ed alla preparazione della liberazione

¹⁶ Art. 37 comma 2 Reg. 06/03/2007

Il carcerato ha diritto all' assistenza medica. I medici possono sottoporlo a visite di controllo e, d' intesa con la Direzione, prendere le misure che si impongono

¹⁷ Art. 38 Reg. 06/03/2007

Ogni carcerato può appagare le necessità della sua vita religiosa assistendo ai servizi previsti all' interno dello stabilimento e può tenere con sé i testi necessari

3. il danneggiamento
4. l'insubordinazione o l'oltraggio al Personale del Penitenziario
5. le minacce e le lesioni corporali al Personale del Penitenziario o ad altri co-detenuti
6. i contatti vietati con co-detenuti o terzi estranei
7. gli abusi nell'ambito dei congedi
8. il possesso o lo smercio di armi, documenti, denaro o telefoni mobili
9. il possesso o lo smercio di alcool, droghe o medicinali non prescritti.

5. Il futuro del Diritto Penitenziario cantonale ticinese.

Oggi s' incontrano e si scontrano, in Europa, almeno due Teorie generali in tema di Diritto Penitenziario. Una prima Dottrina, radicale ed ultra-progressista, auspica la scomparsa totale di qualsivoglia forma detentiva intra-muraria. Viceversa, un secondo orientamento, decisamente più moderato, è proteso al riduzionismo penale ed al temperamento istituzionale. Ognimmodo, entrambe le posizioni hanno finalmente recato a forme alternative rispetto alla detenzione nel senso tradizionale.

Il lemma criminologico << abolizionismo >> è nato negli Anni Sessanta del Novecento, per impedire le discriminazioni nei confronti dei cittadini afro-americani. In seguito, gli abolizionisti statunitensi ed europei lottarono anche contro l'ergastolo e la pena di morte. Del resto, il carcere non è mai un periodo di riflessione e di crescita, bensì di sofferenza, dolore psico-fisico, disagio, rabbia, odio, annientamento e frustrazione. In buona sostanza, il fine rieducativo ex Art. 75 schwStGB è ormai un mito privo di significato concreto.

GALLO & RUGGIERO (1989) giungono al punto di negare l'utilità della pena detentiva, la quale è soltanto una proiezione culturale collettiva che va contrastata dalle nuove strategie abolizionistiche. Il carcere ha il fine dichiarato di produrre deterrenza ed impedire la recidiva, ma questo non corrisponde quasi mai alla realtà dei fatti. Ovverosia, << una volta in carcere, il risentimento contro l'autorità che lo ha giudicato porta il reo a crearsi una serie di valori e di codici di comportamento che consentono di intensificare quella pena criminale che la punizione vorrebbe ostacolare. Il detenuto, durante la sua permanenza in carcere, raffina le proprie tecniche, divenendo un vero esperto del crimine >> (RUGGIERO 1999). Non ha senso nemmeno il concetto di << retribuzionismo >>, in tanto in quanto non serve ad alcunché che la società << dei buoni >> risponda al male << dei cattivi >> infliggendo altro male. Si tratta di una vendetta sociologica brutale e primitiva. Le comunità occidentali hanno creato, attraverso il sistema carcerario, delle dicotomie insensate, come puro / impuro, accettabile / inaccettabile, vincenti / perdenti, creditori sociali / debitori sociali. Infine, non va dimenticato l'odierno ruolo basilare della Mediazione, specialmente nell'ambito del Diritto Penale Minorile.

PAVARINI (1984) ha parlato di un << abolizionismo cristiano >>, rappresentato da Hulsman, un << abolizionismo materialista >>, recato innanzi da Mathiesen e, infine, un <<abolizionismo libertario >>, fondato da Christie.

Hulsman afferma, dopo decenni di esperienza sul campo in Olanda, che il Diritto Penale non svolge alcuna funzione socialmente utile, anzi è un non-senso. Negli Anni Settanta del Novecento, Hulsman incrociò più volte, in un elaboratore elettronico,

- il tipo di delitto
- la proporzione tra pena e delitto
- l'intervento del sistema sociale
- il sistema penale
- le informazioni oggettive sugli imputati

Il computer rispondeva sempre << **nessuna pena** >>. Dunque, il Diritto Penitenziario crea un'armonia sociale fasulla e fondata su pregiudizi. Tuttavia, Hulsman ritiene sempre punibili la criminalità politica, le mafie e lo white-collar-crime. Per il resto, secondo Hulsman, non esistono fatti penalmente rilevanti, bensì << situazioni problematiche >>, << atteggiamenti

problematici>>.

Christie, Docente e Criminologo norvegese, opta per soluzioni intermedie, vicine al c.d. <<riduzionismo dell' intervento penale >>. La sanzione penale ha (rectius: avrebbe) due funzioni: correggere il comportamento anti-normativo e creare deterrenza. Tuttavia, nella realtà quotidiana, la recidiva aumenta con l' inasprimento delle sanzioni e chi delinque prosegue, di solito, nella propria carriera criminale. L' unica soluzione, secondo Christie, è tornare alle tradizioni delle piccole comunità scandinave, in cui tutti i consociati si conoscevano ed in cui la devianza era più tollerata e, comunque, compresa in modo integrale ed umano. La globalizzazione delle grandi metropoli odierne ha tolto ogni possibilità di pacifica discussione comunitaria. Il Magistrato contemporaneo deve punire in maniera asettica e con troppo distacco professionale. Christie, in svariate occasioni, ripensa con nostalgia ai poliziotti di quartiere della Norvegia del primo Novecento, dove tutti si conoscevano come in una grande famiglia rurale. Nei grandi Ordinamenti Penitenziari, come nel caso emblematico degli USA, il carcere è un luogo dove vendicarsi sui << mostri sociali >> che hanno violato le regole (CHRISTIE 2000). In aggiunta, si consideri pure che il Sistema carcerario offre lavoro in abbondanza e con continuità, tanto sotto il profilo dell' edilizia penitenziaria quanto sotto il profilo del mantenimento fisico, alimentare e farmacologico dei reclusi.

Un terzo Autore, originario anch' egli di Oslo, è Mathiesen, il quale propone il contenimento drastico del numero di detenuti, la prevenzione e la nascita di una seria Vittimologia criminologica nel senso scientifico. A parere di Mathiesen, il carcere ha fallito ogni sua finalità. Infatti, esso non è mai stato uno strumento di difesa sociale, non previene e non sanziona con efficacia, aumentando, anzi, paradossalmente la recidiva e la rabbia interiore del ristretto. In ogni Penitenziario di ogni Stato << il detenuto rifiuta coloro che lo rifiutano. Entra in un circolo vizioso per cui la recidiva assume il valore di vendetta nei confronti del sistema penale. Si intraprende una forma di sfida tra criminale o soggetto deviante ed istituzione carceraria, in cui la violenza è l' unica modalità comunicativa >> (WACQUANT 2000). Gli abolizionisti scandinavi propongono, inoltre, la chiusura dei Penitenziari, la costruzione massiccia di Comunità di recupero e di Centri per la rieducazione dei giovani infrattori.

6. Esperimenti abolizionistici in Spagna, Francia e Regno Unito.

Il Diritto Penitenziario spagnolo, nell' ultima decina d' anni, ha optato per soluzioni alternative alla carcerazione intra-muraria tassativa e rigorosa. Dopo alcuni mesi di accurata osservazione personologica da parte degli Educatori, il recluso è assegnato, a seconda della propria pericolosità sociale, al regime di primo livello (regimen cerrado), oppure al trattamento attenuato di secondo livello, oppure ancora al regimen abierto, che viene scontato in Sezioni aperte, tranne durante le ore notturne. Molto diffusa è pure la pena pecuniaria ed il lavoro di pubblica utilità in riparazione del danno cagionato o per l' assistenza alle vittime del proprio reato.

Anche nell' Ordinamento francese, la LOI n° 2014-896 del 15 Agosto 2014 ha ridotto la pena detentiva completamente intra-muraria ad un' extrema ratio assai rara ed applicata in casi di anti-socialità molto acuta. Le pene criminali sono state attenuate per i crimini di natura politica e, in ogni caso, si distinguono in tre forme d' imprigionamento:

1. fino a 15 anni
2. dai 15 ai 20 anni
3. dai 20 ai 30 anni

All' opposto, le pene correzionali (per i delitti) offrono svariate alternative extra- / semi-murarie, come la pena pecuniaria sostitutiva, il jour amende, lo stage de citoyenneté, il lavoro di interesse generale, le pene privative o restrittive dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, le pene complementari, la sanction-réparation, la probation e la sorveglianza con il braccialetto elettronico.

Nel nuovo Diritto Penitenziario del Regno Unito, le sanzioni alternative abbondano e sono

differenziate a seconda

1. della gravità del reato commesso
2. della gravità del danno procurato
3. dell' eventuale passato criminale del reo
4. delle circostanze personali attenuanti

Nella Common Law britannica i Precedenti sono stati catalogati nella Sentencing Council, a sua volta contenuta famosa Raccolta detta Guideline Judgments Case Compendium.

Prima del 1991, le pene alternative erano soltanto due : il probation order ed il più che raro community service order. Il Criminal Justice Act del 1991 introdusse la detenzione domiciliare, molte forme di lavoro di pubblica utilità sino a pochi anni prima impensabili e, soprattutto, il Drug / Alcohol rehabilitation requirement, finalizzato al recupero extra-penitenziario di coloro che hanno delinquito sotto l' effetto ormai cronico di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti

B I B L I O G R A F I A

CHRISTIE, Stati pericolosi, appendice a PRATT, Dangerous Offenders, London, 2000

GALLO & RUGGIERO, Il carcere immateriale, Edizioni Sonda, Torino, 1989

PAVARINI, introduzione ad << Abolire le pene ? >>, CHRISTIE, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1984

RUGGIERO, Conferenza sull' abolizione del sistema penale (Atti), Zurigo, 1999

WACQUANT, Parola d' ordine: tolleranza zero, Feltrinelli, Milano, 2000

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com